

COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO



**Regolamento sui posteggi
pubblici comunali**



INDICE

Capitolo I : Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Basi legali
Art. 4	Uso e pagamento
Art. 5	Utenti
Art. 6	Effetti e validità
Art. 7	Procedura
Art. 8	Revoca

Capitolo II : Stazioni di ricarica

Art. 9	Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi
--------	---

Capitolo III : Tasse

Art. 10	Tasse
---------	-------

Capitolo IV : Disposizioni finali

Art. 11	Rimedi di diritto
Art. 12	Sanzioni
Art. 13	Entrata in vigore



L'Assemblea comunale di Aranno:

- visto il Messaggio Municipale XX/2024;
- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

Risolve:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

¹Il Comune di Aranno, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, e delle zone libere.

²Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analogo.

³Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, concedendo i parcheggi mensilmente o annualmente.

Art. 2 – Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale ad uso comune.

Art. 3 – Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 3 cpv. 2 e cpv. 4);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale;
- la Legge cantonale sulle strade (in particolare l'art.45).

Art. 4 – Uso e pagamento

¹Il Municipio tramite specifica ordinanza:

- a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art.1 del presente Regolamento.
- b) stabilisce le tasse per ogni categoria.
- c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.

²Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro e veicoli privi di targhe.

³Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più posteggi in circostanze particolari d'interesse pubblico come ad esempio:



- manifestazioni per festività o eventi tradizionali;
- feste organizzate da gruppi locali (società sportive, culturali, ricreative);
- funerali;
- eventi organizzati dalle autorità comunali.

Il Municipio può prevedere altri eventi straordinari tramite ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.

Art. 5 – Utenti

¹Il Municipio concede le autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici.

²Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- gli abitanti del nucleo;
- i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i soggiornanti in residenze secondarie.

³Il Municipio può rilasciare permessi speciali previo pagamento.

⁴Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità dei posteggi, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare il numero di autorizzazioni.

Art. 6 – Effetti e validità

¹L'autorizzazione è limitata al parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio.

²Il Municipio può stabilire delle zone di parcheggio ad uso nominativo, che permettono di accedere e posteggiare il proprio veicolo senza limite di tempo nell'area di parcheggio assegnata.

³L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

⁴Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciate non può superare le reali capacità di utilizzo del parcheggio interessato.

Art. 7 – Procedura

¹La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio secondo la modalità indicata nell'Ordinanza Municipale.

²In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati.

³Tra le persone domiciliate nel Nucleo verrà data la precedenza alle persone disabili, agli anziani e successivamente alle persone che risiedono da più tempo nel Nucleo del Comune.

Art. 8 – Revoca

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.



Capitolo II

Stazioni di ricarica

Art. 9 – Stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi

¹L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.

²Possono utilizzare le stazioni di ricarica tutti gli utenti con veicoli elettrici o ibridi ricaricabili conformi alla tipologia d'utilizzo e di infrastruttura.

³Le postazioni di ricarica per autovetture elettriche o ibride possono essere utilizzate solo a condizione che il veicolo sia in fase di ricarica fino ad un limite massimo di 12h consecutive.

Capitolo III

Tasse

Art. 10 – Tasse

¹Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da Ordinanza Municipale entro i seguenti minimi e massimi per ogni veicolo:

da fr. 480.-- a fr. 720.-- all'anno

da fr. 40.-- a fr. 60.-- al mese

²In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro rata.

Capitolo III

Disposizioni finali

Art. 11 – Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Municipio o dei servizi dell'amministrazione comunale è data la facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

²Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 12 - Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

a) la multa.

b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

⁴La decisione di revoca dell'autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 208 della LOC.

Art. 13 – Entrata in vigore

¹Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.



COMUNE DI ARANNO
6994 ARANNO

²Ogni precedente disposizione concernente la regolamentazione dell'uso dei posteggi pubblici è abrogata e sostituita dal presente Regolamento.

Il sindaco:


Roberto Destefani

Per il Municipio



La segretaria f.f.:



Tatiana Morelli

Approvato dal Municipio con RM No. 59/2024 del 19.02.2024.

Adottato dall'Assemblea comunale con decisione del 08.04.2024.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data 03.09.2024.